

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE



**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE POSTI MACCHINA AL
COPERTO NEI CENTRI STORICI
E LORO UTILIZZO**

(AUTORIMESSE)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 19 marzo 2026

Sommario

Sommario	2
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO	3
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ART. 4 - CONTRATTO DI LOCAZIONE	4
ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI	4
ART. 6 - CONDIZIONI DI LOCAZIONE	5
ART. 7 - PARCHEGGIO DEI VEICOLI	5
ART. 8 - ULTERIORI CLAUSOLE	5
ART. 9 - SITUAZIONI E CASI PARTICOLARI	6
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 11 - FORO COMPETENTE	6
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	6

ART. 1 - OGGETTO

1. Formano oggetto del presente Regolamento le autorimesse comunali ubicate nei vari centri storici di:
 - a) **Senin** (Senin, Le Thuvex);
 - b) **Sorreley**;
 - c) **Veynes**;
 - d) **Bret** (Bret, Le Prévôt, Les Condémines);
 - e) **Nicolin** (Nicolin, Les Angelin);
2. La realizzazione delle autorimesse sopra elencate ha la funzione prioritaria di dare un servizio ai centri storici a cui sono asservite e, solo in secondo luogo, a rispondere alle esigenze di parcheggio delle autovetture in generale.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO

1. I posti auto sono assegnati secondo le seguenti modalità e priorità:
 - a) Hanno diritto all'assegnazione dei posti auto nelle autorimesse i proprietari di immobili (compresi i comodatari ad uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta) nel centro storico interessato alla domanda che nello stesso abbiano residenza e domicilio e che non siano possessori di autorimesse nel centro storico e/o nelle immediate vicinanze. Per autorimessa si intende un vano con accesso su strada pubblica, chiuso su tre lati più il portone con le seguenti misure minime interne nette in cm.: h. 2,20 m, largh. 2,50 m, lungh. 5,00 m;
 - b) L'Amministrazione Comunale provvederà **prioritariamente** all'assegnazione di un posto macchina per ogni nucleo familiare degli aventi diritto. Per nucleo familiare si intende l'insieme di persone che risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune;
 - c) Nel caso di domande superiori alle disponibilità, si procederà all'assegnazione tenendo conto dei seguenti parametri nell'ordine indicato:
 - i. Anzianità di residenza nel centro storico interessato;
 - ii. In subordine: il minor reddito familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno immediatamente precedente all'assegnazione;
 - d) Eventuali posti rimasti liberi a seguito della prima assegnazione, verranno destinati dall'Amministrazione comunale, in seconda assegnazione, a tutti i nuclei proprietari e residenti nel centro storico, che hanno fatto domanda nei termini, sempre secondo i criteri di cui al comma c), sino all'esaurimento dei posti disponibili;
 - e) Qualora, nonostante le assegnazioni con i criteri di cui ai commi precedenti, risultassero ancora dei posti liberi, la Giunta comunale potrà procedere a successive assegnazioni agli affittuari di alloggi, residenti nel centro storico in ordine di maggiore anzianità di residenza, seguendo i criteri e le priorità osservate per l'assegnazione dei posti macchina ai proprietari;
 - f) Se a seguito delle assegnazioni, ai sensi dei precedenti punti, risultassero ancora dei posti disponibili, gli stessi potranno essere assegnati a cittadini proprietari residenti nel Comune di Saint-Christophe, considerando prioritario il parametro della vicinanza in linea d'aria con l'autorimessa;
 - g) Se a seguito delle assegnazioni, ai sensi dei precedenti punti, risultassero ancora dei posti disponibili, gli stessi potranno essere assegnati a cittadini affittuari residenti nel Comune di Saint-Christophe, considerando prioritario il parametro della vicinanza in linea d'aria con l'autorimessa.
2. Eventuali assegnazioni di posti auto nella vigenza del quadriennio, verranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria approvata e se la stessa risultasse esaurita, l'Amministrazione provvederà a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la presentazione delle istanze degli interessati. La decorrenza delle nuove assegnazioni coinciderà con l'inizio del

mese successivo al termine previsto per la presentazione delle domande e queste non potranno avere durata superiore alla rimanenza degli anni necessari ad ultimare il quadriennio stesso.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la locazione dei posti auto dovranno pervenire al Comune, su moduli predisposti, nei termini fissati, dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - CONTRATTO DI LOCAZIONE

1. Gli assegnatari dei posti auto dovranno sottoscrivere il contratto di locazione secondo lo schema predisposto dai competenti uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti principali condizioni:

- **Durata:** La validità dell'assegnazione del posto auto è, di norma, quadriennale con decorrenza dal 01/01 del primo anno del quadriennio. Nel caso del venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, il posto auto si intende libero dal 31 dicembre dell'anno in corso. Al termine del quadriennio, dovrà essere ripresentata l'istanza di locazione del posto macchina e la Giunta comunale procederà ad una nuova assegnazione secondo il vigente regolamento.

- **Canone annuo:** il canone della locazione è fissato all'inizio di ogni anno dall'Amministrazione comunale, ha validità annuale e dovrà essere versato dall'utente in un'unica rata anticipata di norma entro 30 gg dall'approvazione del bilancio con relative tariffe.

Sarà cura dell'Amministrazione recapitare ai locatari le modalità di pagamento del canone.

Il ritardo del pagamento che si protraesse oltre un mese dalla data stabilita dall'Amministrazione porterà alla decadenza della locazione.

- **Risoluzione anticipata:** la risoluzione anticipata per disdetta da parte dell'utente può avvenire mediante comunicazione tramite apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.

La domanda di disdetta deve essere presentata all'ufficio protocollo con un preavviso di almeno due mesi, tranne che nei casi di:

- a) Trasferimento della residenza dell'assegnatario del posto auto in altro Comune;
- b) Morte dell'assegnatario;
- c) Mancato rinnovo della patente.

In caso di disdetta secondo quanto previsto dalle lettere A, B, C, si effettua il rimborso della quota del canone in 12esimi per i mesi interi di locazione non usufruiti a partire dal momento in cui si è verificato il fatto.

In tutti gli altri casi, che non siano quelli previsti dalle lettere A, B e C di cui sopra, qualora non si rispetti il termine di preavviso (due mesi), verranno conteggiati due mesi aggiuntivi, per far sì che l'Amministrazione comunale possa procedere alla nuova assegnazione del posto auto lasciato libero mediante utilizzo della graduatoria esistente o pubblicazione del nuovo avviso. In questi casi si effettua il rimborso della quota del canone in 12esimi per i mesi interi di locazione non usufruiti (tenuto conto anche degli eventuali due mesi aggiuntivi).

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese quali l'imposta di bollo e l'imposta di registro per la stipula del contratto, la cessione anticipata o la risoluzione, dovute nella misura di legge, sono ripartite in egual misura tra il conduttore e il locatore.

ART. 6 - CONDIZIONI DI LOCAZIONE

1. Gli utenti non potranno fare, del posto macchina loro assegnato, uso diverso dal ricovero della propria autovettura. Non potranno adibirlo, pertanto, a deposito di materiale o altro né apportare modifiche di qualsiasi genere alla struttura. Nella domanda per l'utilizzo dell'autorimessa deve essere comunicato il numero di targa e il tipo dell'autovettura con anno di immatricolazione del titolare del posto macchina ed eventualmente un numero di targa e tipo di autovettura con anno di immatricolazione aggiuntivo appartenente ad un membro del nucleo familiare come sopra specificato. Nessun'altra autovettura e/o altro mezzo potrà essere ricoverato nell'autorimessa salvo preventiva comunicazione di variazione al Comune da effettuarsi con apposito modulo predisposto dagli uffici incaricati. Ogni utente sarà responsabile dei danni arrecati all'immobile sia per fatto proprio che per fatti imputabili a persone da lui autorizzate all'accesso. E' inoltre vietato:
 - occupare, anche temporaneamente, le scale, le uscite, le corsie dell'autorimessa e cioè tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possano arrecare pregiudizio ai diritti degli altri utenti;
 - gettare immondizie nell'interno dell'immobile;
 - il subaffitto o la cessione d'uso, pena l'immediata decadenza della concessione e la perdita del canone già versato.
2. I posti macchina sono numerati ed ogni assegnatario non potrà utilizzare posti diversi da quello attribuitogli. L'utente sarà tenuto a rispondere dei danni causati da materie infiammabili ed esplosive anche se giacenti all'interno dell'automezzo. Ogni conduttore dovrà provvedere alla chiusura delle porte d'accesso e di uscita ogni qualvolta abbia ad accedere al locale in quanto il parcheggio coperto non è custodito.
3. Anche i moderni autoveicoli a GPL, dotati di sistemi di sicurezza conformi al Regolamento ECE/ONU n. 67/01, possono parcheggiare nelle autorimesse interrate, pubbliche, private, chiuse o aperte, così come previsto dal decreto del Ministero dell'interno datato 22 novembre 2022.
4. L'Amministrazione declina ogni responsabilità riguardo a furti e ad incidenti verificatisi all'interno dell'immobile. La pulizia dell'autorimessa dovrà essere effettuata a cura degli utenti.

ART. 7 - PARCHEGGIO DEI VEICOLI

1. L'accesso al parcheggio è consentito con mezzo idoneo alla circolazione stradale, 365 giorni su 365, 24 ore su 24 negli appositi stalli assegnati. Non sono previste delle barriere e dei dispositivi di apertura e chiusura.
2. Gli abbonati sono tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento e la segnaletica esistente.
3. È vietato in particolare effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio del veicolo ecc. e comunque versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento. All'interno dello stallo di sosta è vietato lo stoccaggio di materiale e/o attrezzature.
4. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto all'Amministrazione.
5. In ogni caso l'assegnatario non potrà chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito per l'inagibilità del sito per qualsiasi durata.

ART. 8 - ULTERIORI CLAUSOLE

1. Agli assegnatari, contestualmente alla firma del contratto, sarà consegnata la chiave relativa all'autorimessa del posto auto assegnato. Per la sola autorimessa sita in Loc. Nicolin è prevista la consegna del telecomando in quanto il parcheggio coperto non è dotato di portone ma solo di sbarra di accesso ed uscita telecomandata. Per l'utilizzo del telecomando sarà richiesto un deposito cauzionale di € 60,00.

ART. 9 - SITUAZIONI E CASI PARTICOLARI

1. Particolari usi e assegnazioni motivati e non previsti nel presente articolato potranno essere valutati e presi in considerazione in deroga dall'Amministrazione comunale con atto formale della Giunta.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La non osservanza del presente regolamento comporterà la **risoluzione** del contratto.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Aosta.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'efficacia della deliberazione che lo approva.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le situazioni che si verificheranno dopo la sua entrata in vigore.
3. Il presente regolamento si applica anche a tutti i contratti in essere per quanto compatibile.